

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) BILOTTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) MASTROROSA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore EMANUELE BILOTTI

Seduta del 09/12/2025

FATTO

1. – Con ricorso del 30 giugno 2025, previo reclamo del 5 giugno 2025, riscontrato dall'intermediario resistente, la parte ricorrente chiede l'accertamento della responsabilità dell'intermediario per una pratica commerciale scorretta nel collocamento di una polizza assicurativa abbinata a due distinti contratti di mutuo. Chiede inoltre che venga accertata la nullità del TAEG dei contratti di finanziamento indicati per mancata considerazione dei costi assicurativi con conseguente rideterminazione legale del TAEG e rimborso degli interessi pagati oltre tale tasso. Chiede infine il rimborso delle spese legali per un importo di Euro 1.174,24. La parte ricorrente riferisce in particolare di aver stipulato con l'intermediario due distinti contratti di mutuo il 30 luglio 2019. L'intermediario le ha contestualmente imposto anche la sottoscrizione di una polizza assicurativa a protezione del credito, interamente finanziata con un prestito personale. La polizza, pur essendo facoltativa, è stata imposta dall'intermediario come obbligatoria. La polizza è stata inoltre fatta sottoscrivere alla parte ricorrente in assenza di qualsiasi informazione preliminare e senza che il relativo costo sia stato considerato ai fini della determinazione del TAEG dei finanziamenti garantiti.

2. – Nelle controdeduzioni dell'11 settembre 2025 l'intermediario resistente chiede anzitutto che il ricorso sia dichiarato inammissibile in quanto la parte ricorrente riversa sull'Arbitro lo svolgimento di un'attività di tipo consulenziale volta ad accertare la correttezza dei calcoli effettuati dall'intermediario ai fini della determinazione del TAEG dei finanziamenti. Nel merito l'intermediario resistente riferisce che la polizza, stipulata contestualmente ai due contratti di mutuo e finanziata con un prestito personale, è stata chiusa a seguito del recesso del cliente a decorrere dal 5 giugno 2025 con contestuale rimborso di Euro 7.514,81 pari alla quota del premio pagato e non goduto relativo al periodo residuo rispetto a quello di scadenza originari. L'intermediario resistente precisa, inoltre, che la polizza in questione è facoltativa come può desumersi anche dalle condizioni di assicurazione, che riconoscono all'assicurato

il diritto di recedere dalla polizza entro sessanta giorni dalla decorrenza della copertura assicurativa. Peraltro, a conferma dell'assenza di un collegamento genetico e funzionale tra la polizza e il mutuo, quest'ultimo risulta tuttora in essere, mentre la polizza è stata chiusa a seguito del recesso del cliente. Il ricorso è dunque infondato.

3. – Nelle repliche del 30 settembre 2025 la parte ricorrente contesta anzitutto il carattere consulenziale del ricorso giacché la mancata inclusione del costo assicurativo nel TAEG è deducibile dai contratti. Il comportamento non corretto dell'intermediario risulta inoltre dal fatto che lo stato di invalidità della parte ricorrente al momento della sottoscrizione della polizza – stato noto all'intermediario, come si ricava chiaramente dalla scheda riassuntiva del mutuo – rendeva inefficace la copertura assicurativa. L'intermediario è responsabile anche per la totale assenza di informativa preliminare per la polizza imposta contestualmente alla stipula del mutuo.

4. – Nelle controrepliche del 21 ottobre 2025 l'intermediario resistente osserva che, al momento della sottoscrizione della polizza, la parte ricorrente ha dichiarato di non essere portatore di uno stato di invalidità permanente e di non percepire alcuna pensione di invalidità. L'Arbitro non può inoltre considerarsi competente in quanto la lamentela sollevata è in realtà relativa alla corretta esecuzione di un contratto assicurativo. Il ricorso sulla pretesa inefficacia di una polizza assicurativa deve inoltre ritenersi inammissibile per mancanza di legittimazione passiva. Quanto poi alla pretesa attuazione di una pratica commerciale scorretta, l'intermediario precisa che il mutuo in esame non rientra nel periodo di competenza dei provvedimenti AGCM n. 23764 del 2012 e n. 28157 del 2020.

DIRITTO

1. – L'intermediario resistente eccepisce anzitutto l'inammissibilità del ricorso in quanto volto a sollecitare un'attività di tipo consulenziale da parte del Collegio finalizzata ad accertare la correttezza dei calcoli effettuati dall'intermediario ai fini della determinazione del TAEG contrattuale. In effetti, secondo un orientamento costante dell'Arbitro, il ricorso è inammissibile quando le domande siano caratterizzate dal tenore generico della contestazione e non vi siano sufficienti elementi probatori tali da consentire una chiara individuazione del petitum e/o della causa petendi. Nel caso di specie, tuttavia, sia il petitum sia la causa petendi sono sufficientemente determinati. L'eccezione deve pertanto essere respinta.

L'intermediario, inoltre, in ordine alla contestazione relativa all'omessa informazione fornita in sede di sottoscrizione della polizza, eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva e l'incompetenza dell'Arbitro per materia. La contestazione in questione non era stata tuttavia sollevata né del reclamo né del ricorso. È stata proposta per la prima volta dalla parte ricorrente nelle repliche. Si tratta pertanto di una contestazione inammissibile in quanto le disposizioni sulla procedura dell'Arbitro escludono la possibilità di ampliare la domanda iniziale: nelle repliche si possono ribadire e puntualizzare le rispettive posizioni delle parti, mentre non è possibile introdurre domande nuove in violazione del principio del contraddittorio.

2. – Quanto al merito, la parte ricorrente contesta all'intermediario resistente una pratica commerciale scorretta nel collocamento della polizza. In particolare, secondo la parte ricorrente, l'intermediario non ne avrebbe reso chiaramente percepibile il carattere facoltativo e l'avrebbe piuttosto imposta come una polizza obbligatoria.

Sulla base della documentazione in atti risulta pacifico che il 30 luglio 2019 la parte ricorrente ha stipulato due distinti contratti di mutuo e che lo stesso giorno ha sottoscritto anche una polizza assicurativa, il cui premio di Euro 12.301,18 è stato finanziato mediante un prestito personale anch'esso sottoscritto il 30 luglio 2019. Risulta inoltre che, con nota del 23 giugno 2025, l'assicuratore ha confermato alla parte ricorrente la chiusura della polizza a seguito del recesso con decorrenza 5 giugno 2025, comunicando altresì il rimborso dell'importo di Euro 7.514,81 pari alla quota di premio pagato e non goduto per il periodo residuo rispetto alla scadenza originariamente convenuta.

Il Collegio di coordinamento, nelle decisioni n. 10617, n. 10620 e n. 10621 del 2017, ha chiarito che la polizza assicurativa per la quale sia previsto il diritto di recesso in corso di rapporto deve ritenersi senz'altro facoltativa. E ciò anche in presenza di elementi presuntivi circa la sua natura obbligatoria. Nel caso di specie, pertanto, la polizza stipulata è certamente facoltativa. Alla parte ricorrente è stato infatti riconosciuto il diritto di recedere dalla polizza senza costi e senza riflessi sul costo del credito per tutto il tempo del finanziamento.

Ciò posto, occorre tuttavia verificare se, nel collocare la polizza, l'intermediario abbia realizzato una pratica commerciale scorretta in violazione degli artt. 1337 cod. civ. e 24 e 25 cod. consumo. In effetti, la condotta dell'intermediario resistente nel caso di specie appare riconducibile a quella censurata dall'AGCM come pratica commerciale scorretta con il provvedimento n. 23764 del 2012.

Con il provvedimento indicato infatti l'Autorità ha sanzionato sia l'intermediario sia l'assicuratore per aver condizionato la concessione di un finanziamento alla sottoscrizione di una polizza formalmente facoltativa. In particolare, in quel provvedimento l'Autorità ha considerato significativa la circostanza che, sul premio assicurativo, l'intermediario finanziario si era riservato una provvigione di entità piuttosto ragguardevole rispetto alla parte destinata a coprire il rischio assicurativo. È quel che è avvenuto anche nel caso in esame. Dalla documentazione contrattuale in atti risulta infatti chiaramente che l'intermediario resistente ha percepito una commissione pari al 42% del premio assicurativo.

Peraltro, nelle decisioni più recenti, affrontando casi del tutto analoghi a quello in esame, in cui l'intermediario ha subordinato la concessione di un finanziamento alla stipula di una polizza facoltativa imposta di fatto come obbligatoria, i Collegi territoriali hanno ritenuto la responsabilità contrattuale dell'intermediario in presenza di condotte già sanzionate dall'AGCM come pratiche commerciali scorrette (cfr., ad es., Coll. Roma, dec. n. 3546 del 2021, Coll. Milano, dec. n. 3946 del 2022). In tali casi l'intermediario è stato ritenuto responsabile per non aver reso comprensibile alla controparte il carattere facoltativo della polizza, subordinando di fatto la concessione del finanziamento alla sottoscrizione della stessa polizza. Una simile condotta è stata ritenuta contraria al dovere di correttezza nelle trattative contrattuali.

In certi casi, questo Collegio territoriale ha liquidato il danno in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., in misura pari al premio assicurativo corrisposto (cfr. Coll. Roma, dec. n. 2822 del 2023). Nel caso in esame, tuttavia, alla parte ricorrente è stato già rimborsato l'importo di Euro 7.514,81 a seguito dell'esercizio del recesso. Rispetto al complessivo premio pagato di Euro 12.301,18 residua, pertanto, un importo di Euro 4.786,27. Tale importo deve dunque essere restituito alla parte ricorrente a titolo di risarcimento del danno per il comportamento scorretto posto in essere dall'intermediario nel collocamento della polizza.

In considerazione dell'indicato carattere facoltativo della polizza, deve invece essere respinta la domanda relativa alla rideterminazione del TAEG. In maniera corretta, infatti, il costo di una polizza facoltativa non è stato considerato ai fini della determinazione di tale tasso.

3. – La parte ricorrente domanda altresì il rimborso dell'ulteriore importo di Euro 1.174,24 a titolo di spese legali. Si tratta dell'importo recato dalla fattura depositata in atti predisposta dal rappresentante volontario della parte ricorrente per l'attività di consulenza tecnica e assistenza nella presente procedura dinanzi all'Arbitro svolta a favore della parte ricorrente.

Al riguardo il Collegio, tenuto conto delle indicazioni contenute nella decisione del Collegio di coordinamento n. 4580 del 2025, con riferimento in particolare alla natura risarcitoria della pretesa in questione, alla necessità di una sua determinazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ. e alla misura che deve ritenersi generalmente adeguata, reputa tuttavia congruo l'importo di Euro 300,00.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accerta l'illegittimità del comportamento dell'intermediario nel collocamento della polizza facoltativa. Per l'effetto, dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di Euro 4.786,37 a titolo di risarcimento del danno, nonché l'importo di Euro 300,00 per spese di assistenza professionale. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE